

Dal mondo

UK: errori sul transfer pricing? Al via la procedura collaborativa

4 Febbraio 2019

L'iniziativa dell'Hmrc si rivolge alle imprese internazionali e rappresenta un'occasione di ravvedimento

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il suo nome è *Profit Diversion Compliance Facility* (PDCF). Si tratta di una procedura di collaborazione che l'autorità fiscale del Regno Unito, la HMRC (*Her Majesty Revenue & Customs*), ha annunciato attraverso la pubblicazione di una guida sul proprio sito internet il 10 gennaio 2019. L'iniziativa si basa sull'esperienza del fisco UK che ha potuto osservare come alcune imprese residenti, che fanno parte di gruppi internazionali, abbiano stipulato accordi infragruppo con imprese non residenti che non rispecchiano le reali condizioni operative o non rispettano le indicazioni (*Transfer Pricing Guidelines*) dell'Ocse. La procedura ha quindi l'obiettivo di fornire alle imprese multinazionali, che hanno artificiosamente ridotto i profitti dichiarati nel Regno Unito, uno strumento per ripristinare la situazione corretta. Infatti, il principio fondamentale che dovrebbe essere rispettato nel pagamento delle imposte è quello del luogo nel quale viene svolta l'attività economica. La pubblicazione della guida sulla nuova procedura segue di poco tempo (dicembre 2018) la revisione della guida *Diverted Profit Tax* (DPT). La norma è stata introdotta nel 2015 per scoraggiare le pratiche di erosione della base imponibile. Il termine per presentare la domanda di collaborazione è il 31 dicembre 2019.

Destinatari della procedura

La procedura si rivolge alle imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, che effettuano transazioni oltre i confini nazionali (*cross border*). In particolare, nei confronti di coloro i quali hanno stipulato accordi che l'amministrazione fiscale UK considera strumentali solo ad una ingiustificata riduzione dei profitti dichiarati nel Regno Unito. Si tratta quindi di ipotesi inquadrabili nella disciplina del *transfer pricing*, che presidia le transazioni tra imprese consociate residenti in due Paesi diversi che non vengono valorizzate al prezzo di libera concorrenza (*arm's length principle*). Il risultato di tali accordi, spesso, è quello di destinare utili imponibili in UK a favore di società del

gruppo residenti in giurisdizioni nelle quali l'imposizione è più favorevole. A partire dal 2015 tale pratica è riconducibile nell'ambito della normativa *Diverted Profit Tax* (DPT), che penalizza i profitti non dichiarati con l'applicazione di un'aliquota più elevata di quella ordinaria. Gli esempi contenuti nella guida DPT costituiscono un valido ausilio per l'individuazione delle situazioni che potrebbero essere oggetto della procedura. Non possono aderire alla procedura i soggetti nei cui confronti è stata avviata un'attività di controllo che ha ad oggetto le transazioni in esame.

Accesso alla procedura

L'accesso alla procedura consente alle società di rivedere le proprie politiche di *transfer pricing*, far emergere tutti gli elementi necessari per l'applicazione del principio di libera concorrenza e corrispondere le imposte dovute. La definizione delle transazioni con l'amministrazione fiscale conferisce certezza per gli anni passati (evitando l'inizio di attività di controllo) e un basso rischio per quelli futuri. Inoltre, consente alle società di non incorrere nell'applicazione della normativa DPT. Dopo essersi registrati sul portale messo a disposizione da Hmrc le società presenteranno entro 6 mesi un Report contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione delle transazioni nonché una proposta di definizione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni. Entro la data di presentazione del Report dovranno anche provvedere al pagamento di quanto dovuto sulla base della proposta. Dopo aver ricevuto il Report e il pagamento, Hmrc procederà alla valutazione della pratica rispondendo entro 3 mesi alla proposta di definizione formulata. L'approvazione della proposta comporterà la chiusura dei periodi d'imposta interessati in relazione alle fattispecie oggetto della procedura.

Le misure per promuovere l'adesione

Per favorire l'adesione alla procedura di collaborazione, l'amministrazione fiscale ha elencato, in maniera non esaustiva, una serie di indicatori utili per esaminare la propria posizione. La presenza di una di queste circostanze potrebbe quindi manifestare l'esistenza di una potenziale criticità da sanare. Si tratta di aspetti di carattere generale o che contraddistinguono una specifica funzione aziendale (vendite, marketing, distribuzione, ricerca e sviluppo, uso dei beni immateriali). Tra le situazioni che afferiscono la sfera generale Hmrc individua i contratti che prevedono l'allocazione del rischio a favore di una *entity* non residente mentre il controllo rimane ad una *entity* UK che riceve una remunerazione contenuta. Inoltre, l'amministrazione ha previsto anche l'invio di lettere di invito alla collaborazione nei confronti dei soggetti che, a seguito dell'analisi di rischio, manifestino una combinazione di elementi riconducibili all'erosione dei profitti (*Profit Diversion*).

La Diverted Profit Tax (DPT)

Nel 2015 il Regno Unito ha introdotto una specifica normativa per cercare di contrastare l'erosione

della base imponibile nazionale operata dalle multinazionali attraverso accordi infragruppo (*cross border pricing arrangements*). La nuova disposizione, che si qualifica come un utile strumento a disposizione dell'amministrazione finanziaria nella lotta alla pianificazione fiscale internazionale, si applica ai profitti maturati a partire dal 1 aprile 2015. Sostanzialmente si basa sul principio che i profitti dichiarati in UK riflettano l'attività economica effettivamente svolta. Aspetto che contraddistingue anche le conclusioni del progetto Ocse BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*). Sono due le situazioni principali che la disposizione intende presidiare al fine di evitare la distrazione di utili: l'esistenza di una stabile organizzazione non dichiarata e l'utilizzo di politiche di *transfer pricing*. Il maggiore imponibile sottratto mediante le pratiche scorrette viene assoggettato ad un'aliquota di imposta più elevata di quella ordinariamente applicabile ai profitti dichiarati dalle società (attualmente pari al 19%). Ai profitti che si considerano "distratti" si applica infatti una percentuale del 25% che sale al 33% nel caso delle banche (a partire da quelli realizzati dal 1 gennaio 2016) e al 55% nel caso di società che operano in campo petrolifero (aliquota ordinaria principale del 30%). Le società che potenzialmente ritengono di ricadere nell'ambito applicativo della norma DPT devono segnalarlo all'Hmrc entro 6 mesi dal termine del periodo d'imposta. Nel caso in cui Hmrc contesti un'imposta dovuta nei confronti di un soggetto non residente (ad esempio nel caso di emersione di stabile organizzazione occulta) ha la possibilità di riscuoterla (se non corrisposta entro i termini di pagamento) da una società residente collegata. La guida, aggiornata nel mese di dicembre 2018, illustra i principali aspetti della normativa e analizza le situazioni di applicabilità attraverso casi esemplificativi.

di

Matteo Pompei

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/uk-errori-sul-transfer-pricing-al-via-procedura-collaborativa>